



Consiglio Nazionale
Geometri e Geometri Laureati

presso
Ministero della Giustizia

Prot n° 0008775 del 27/08/2014

Serv. PL Area DG-4

Rif.:

Allegati: come da testo

Ai Signori Presidenti
dei Consigli dei Collegi dei
Geometri e Geometri Laureati

Ai Signori Presidenti
dei Comitati Regionali dei Geometri e
Geometri Laureati

Ai Signori
Consiglieri Nazionali

Alla Cassa Italiana di Previdenza e
Assistenza dei Geometri Liberi
Professionisti

LORO SEDI

Oggetto: Regolamenti in materia di Formazione professionale continua e Tirocinio.

Si comunica che, nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 15 del 15 agosto 2014, sono stati pubblicati i Regolamenti adottati da questo Consiglio Nazionale in data 22 luglio 2014, di seguito indicati:


- Regolamento per la formazione professionale continua, ai sensi del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, articolo 7;
- Regolamento sul professionista affidatario di più di tre tirocinanti e sui corsi di formazione professionale alternativi al tirocinio.

I medesimi Regolamenti sono riportati in allegato e sono reperibili anche sul sito www.cng.it.

Con i migliori saluti.

IL PRESIDENTE
(Geom. Maurizio Savoncelli)

 /ssc



Piazza Colonna, 361
00187 Roma

Tel. 06 4203161
Fax 06 48912336

www.cng.it
cng@cng.it

C.F. 80053430585

Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri Laureati - Regolamento sul professionista affidatario di più di tre tirocinanti e sui corsi di formazione professionale alternativi al tirocinio (con allegato A).

(Delibera del Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati n. 7 del 22 luglio 2014)

Il Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati:

- Visto l'articolo 2, comma 2, della legge 7 marzo 1985, n. 75, recante "Modifiche all'ordinamento professionale dei Geometri" e s.m.i.;
- Visto l'articolo 6, commi 3 e 10, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;
- Visto il parere favorevole, ai sensi dell'articolo 6, commi 3 e 10, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, espresso dal Signor Ministro della Giustizia il 19 giugno 2014 protocollo m_dg.GAB.19/06/2014.0021684.U.;

Adotta

il seguente regolamento:

PARTE PRIMA

DEL TIROCINIO DEL GEOMETRA

Articolo 1

(Autorizzazione all'assunzione della funzione di professionista affidatario per più di tre tirocinanti)

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6, comma 3, del D.P.R. n. 137 del 7 agosto 2012, i Consigli dei Collegi territoriali dei Geometri e Geometri Laureati possono rilasciare motivata autorizzazione all'assunzione della funzione di professionista affidatario per un numero superiore a tre e fino ad un massimo di cinque tirocinanti, contemporaneamente, a favore di:

associazioni professionali, con almeno tre associati e la presenza tra questi di un iscritto all'albo professionale dei Geometri e Geometri Laureati da almeno cinque anni;

società tra professionisti, costituite a norma dell'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (e conseguente decreto interministeriale n. 34/2013), con la presenza tra i soci professionisti di almeno un iscritto all'albo professionale dei Geometri e Geometri Laureati da almeno cinque anni.

2. La richiesta di autorizzazione, rivolta al Consiglio del Collegio territoriale nel cui registro dovranno iscriversi i tirocinanti, deve riportare:

a) la struttura organizzativa dell'associazione e/o società (con allegato il relativo statuto);

b) il programma del tirocinio, coerente con i contenuti formativi di cui all'allegato A, che assicuri lo svolgimento dello stesso in modo funzionale alla sua finalità;

c) il nominativo dell'iscritto all'albo professionale designato quale professionista affidatario.

3. I criteri per il rilascio dell'autorizzazione sono:

a) la struttura organizzativa dell'associazione e/o società deve essere tale da giustificare la possibilità della fruttuosa presenza contemporanea del numero di tirocinanti richiesti;

b) l'attività professionale dell'associazione e/o società deve essere tale da ricoprire costantemente l'intero ambito delle attività di competenza del geometra ed in particolare quelle dell'edilizia, della topografia e dell'estimo.

4. In caso di decorso infruttuoso del termine di legge per l'adozione di un provvedimento espresso in ordine all'istanza di autorizzazione si applicano gli artt. 2 e 20 della legge n. 241/1990.

PARTE SECONDA

DEI CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE

Articolo 2

(Presupposti generali)

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6, comma 9, del D.P.R. n.137 del 7 agosto 2012, la frequenza con profitto di uno specifico corso di formazione professionale, della durata di sei mesi, costituisce una modalità alternativa all'espletamento del periodo complessivo obbligatorio di tirocinio, come previsto dal comma 1 del medesimo art. 6.

2. L'iscrizione al corso di formazione professionale è consentita a tutti gli iscritti nel registro dei tirocinanti di qualsiasi Collegio territoriale, compresi coloro che abbiano precedentemente optato per il tirocinio di Geometra, senza tuttavia completarne il percorso. L'iscrizione al registro suddetto è condizione necessaria per la frequenza al corso.

3. Il Ministro della Giustizia dichiara la data a decorrere dalla quale la disposizione di cui al comma 1 è applicabile al tirocinio, previa verifica, su indicazione del CNGeGL, dell'idoneità dei corsi organizzati sul territorio nazionale a norma dell'articolo 3 del presente regolamento.

Articolo 3

(Istituzione dei corsi)

1. I corsi di formazione professionale possono essere organizzati dai Collegi territoriali dei Geometri e Geometri Laureati, e possono essere strutturati su livello regionale o interregionale, previo accordo specifico tra i Consigli dei Collegi territoriali interessati.

2. I corsi possono essere organizzati - a livello territoriale, regionale o interregionale - anche da associazioni e da altri soggetti, autorizzati dal Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati (CNGeGL). Il CNGeGL delibera sulla domanda di autorizzazione di cui al presente comma.

3. La domanda di autorizzazione, con la relativa proposta di delibera motivata del CNGeGL, viene immediatamente trasmessa al Ministro della Giustizia per l'emissione del parere vincolante dandone comunicazione ai richiedenti. Sulla base del parere vincolante rilasciato dal Ministro, il CNGeGL autorizza o rigetta la richiesta, con delibera motivata. L'elenco delle istanze accolte viene pubblicato sul sito internet del CNGeGL.

Articolo 4

(Durata, contenuti formativi e requisiti didattici)

1. I contenuti formativi essenziali di ogni corso di formazione professionale, che non può superare i 40 corsisti, sono indicati nell'allegato A. Essi comportano un carico didattico di almeno 308 ore, di cui almeno 100 ore consistenti in attività tecnico-pratiche, per un periodo complessivo di 6 mesi, anche non consecutivi, suddivisi in due trimestri con portata e impegno formativo equivalente.

2. Le lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche, finalizzate al conseguimento delle capacità necessarie per l'esercizio e la gestione organizzativa della Professione, da svolgersi preferibilmente presso le sedi degli Istituti tecnici o dei Collegi territoriali, hanno inizio non oltre il 31 gennaio e devono concludersi con la verifica finale di profitto entro il successivo 30 settembre.

3. Il mancato superamento della verifica finale di profitto consente la prosecuzione, fino al completamento del periodo previsto, del tirocinio professionale presso un professionista affidatario, se non già indicato nel registro dei tirocinanti, da individuare entro 30 giorni dalla data di fine corso.

Articolo 5

(Docenti e Commissione verificatrice)

1. Entro il mese di dicembre di ogni anno i Consigli dei Collegi territoriali designano, scegliendoli preferibilmente tra i professionisti aderenti ad associazioni di categoria riconosciute dal CNGeGL, i docenti esperti per materia di insegnamento, nonché il coordinatore del corso, chiamato a sovrintendere il rispetto del calendario e la frequenza delle lezioni. Entro il medesimo termine i Consigli dei Collegi stabiliscono altresì il calendario delle lezioni teoriche e delle esercitazioni pratiche. Tali dati vengono pubblicati sui siti internet dei Collegi e comunicati al CNGeGL tempestivamente.

2. Entro il 31 marzo di ogni anno i Consigli dei Collegi territoriali nominano una Commissione di due membri, composta da un professionista geometra e da un docente universitario, e presieduta da quest'ultimo, cui è affidata la verifica di profitto intermedia e finale, ai sensi dell'articolo seguente.

Articolo 6

(Verifica intermedia e finale di profitto)

1. Alla fine del 1° trimestre è effettuata una verifica intermedia di profitto.

Il passaggio dal primo al secondo trimestre del corso è subordinato al giudizio favorevole della Commissione di cui all'articolo precedente, espresso sulla base della valutazione complessiva dell'esito della stessa verifica, sulle diverse attività didattiche e sulla frequenza.

2. La verifica intermedia consiste anche nella discussione di casi pratici comunque concernenti le materie che siano state trattate durante il primo trimestre del corso.

3. Alle verifiche di profitto sono ammessi i corsisti che abbiano frequentato almeno il 90% delle lezioni teoriche e il 90% delle esercitazioni pratiche.

4. Il Collegio, l'associazione o altro soggetto organizzatore del corso di formazione, a norma dell'articolo 3, comunicano senza indugio al Consiglio del Collegio territoriale nel cui registro dei tirocinanti i corsisti risultano iscritti, i nominativi di coloro che abbiano superato la verifica finale di profitto.

Articolo 7

(Certificazione)

1. A seguito del superamento del corso di formazione professionale, il Consiglio del Collegio territoriale, nel cui registro dei tirocinanti il soggetto è iscritto, rilascia apposito certificato di compimento con esito positivo del tirocinio, quale titolo per l'ammissione all'esame di Stato.

2. Il certificato di cui al comma 1 perde efficacia decorsi cinque anni senza che segua il superamento dell'esame di Stato.

3. Quando il certificato perde efficacia, il Consiglio del Collegio territoriale provvede alla cancellazione del soggetto dal registro dei tirocinanti.

CONTENUTI FORMATIVI ESSENZIALI PER I CORSI DI FORMAZIONE
ALTERNATIVI AL TIROCINIO

(Regolamento - Delibera del Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati n. 7 del 22 luglio 2014)

Modulo A ore 144 compresa verifica finale

Progettazione edilizia – Direzione lavori
Tutela ambientale – sicurezza sui luoghi di lavoro

Durata docenze	minima
-------------------	--------

- 1) Norme urbanistiche ed edilizie e norme tecniche per le costruzioni.

Possibilità di erogazione e-learning

Ore 4

- 2) Elementi di ergonomia.

Redazione di progetto edilizio di fabbricati di civile abitazione, con fruibilità ampliata ed ecocompatibilità, a due piani fuori terra in muratura e muratura armata.

Calcolo delle strutture orizzontali e verticali anche con utilizzo di cemento armato.

Possibilità di erogazione e-learning

Ore 8

- 3) Prova pratica di progetto edilizio di fabbricati di civile abitazione muratura con elementi in c.a.

Ore 8

Esame collettivo della prova svolta con attribuzione di valutazione.

Ore 4

- 4) Redazione di progetto di fabbricato ad uso artigianale o terziario in muratura, muratura armata. Utilizzo di strutture prefabbricate in c.a. o metallo.

Possibilità di erogazione e-learning

Ore 8

- 5) Prova pratica di progetto edilizio di fabbricato ad uso artigianale o terziario anche con utilizzo di strutture prefabbricate in c.a. o metallo.

Ore 8

Esame collettivo della prova pratica con attribuzione di valutazione.

Ore 4

- 6) Redazione di progetto manutenzione ordinaria e straordinaria di unità immobiliari e di edifici esistenti.
Ristrutturazione, risanamento conservativo ed adeguamento sismico.
Allegati al progetto.

Possibilità di erogazione e-learning

Ore 8

- 7) Prova Pratica di progetto di adeguamento energetico e sismico di un edificio di abitazione con almeno due piani fuori terra. Stesura della relazione tecnica e degli allegati.
- Ore 8
- Esame collettivo della prova pratica svolta con attribuzione di valutazione.
- Ore 4
- 8) Certificazione energetica degli edifici di nuova costruzione caratteristiche degli impianti tecnologici e dei materiali costituenti l'involucro.
- Ore 8
- Possibilità di erogazione e-learning*
- 9) Prova pratica di certificazione energetica di un edificio di civile abitazione.
- Ore 4
- Esame collettivo della prova pratica con assegnazione di valutazione.
- Ore 4
- 10) Procedure amministrative e burocratiche per l'ottenimento dei titoli autorizzativi (permesso di costruire - DIA - SCIA). Valutazione dell'impatto ambientale. Relazione paesaggistica - Relazione delle strutture di calcolo. Come presentare un progetto.
- Ore 8
- Possibilità di erogazione e-learning*
- 11) Il computo metrico ed estimativo delle opere da eseguire: procedure e scelta dei materiali da utilizzare. Procedure per l'appalto delle opere. Stesura del capitolato di appalto.
- Ore 8
- Possibilità di erogazione e-learning*
- 12) Prova pratica di redazione di un computo metrico estimativo di fabbricati di civile abitazione a due piani fuori terra con due unità immobiliari.
- Ore 4
- Esame collettivo della prova pratica con attribuzione di valutazione.
- Ore 4
- 13) Norme per la sicurezza sui luoghi di lavoro con particolare riferimento ai cantieri edili. Valutazione dei rischi connessi ad ogni singola lavorazione. Redazione del Piano di sicurezza. Responsabilità e compiti del coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione. Procedure burocratiche obbligatorie.
- Ore 8
- Possibilità di erogazione e-learning*

- 14) Impianto del cantiere edile, accettazione dei materiali e loro prove di corrispondenza con le norme di capitolato.
 Organizzazione delle fasi di lavorazione e direzione dei lavori.
 Accertamento del rispetto delle norme di sicurezza.
 Responsabilità del direttore lavori.
 Procedure amministrative e burocratiche.

Possibilità di erogazione e-learning

Ore 8

Visita ad un cantiere edile in fase di esecuzione delle opere di scavo e di realizzazione delle fondazioni.

Ore 4

Visita ad un cantiere edile in fase di esecuzione delle opere in elevazione in muratura e c.a.

Ore 4

Visita ad un cantiere edile in fase di esecuzione delle opere di finitura.

Ore 4

- 15) La contabilità delle opere eseguite per committenti privati e per la pubblica amministrazione.
 Procedure amministrative e burocratiche per la fine dei lavori.
 Richiesta di certificati di conformità dei materiali e degli impianti.
 Collaudo delle opere e delle strutture – Relazione di fine lavori.
 Richiesta del certificato di agibilità.

Possibilità di erogazione e-learning

Ore 8

- 16) Colloquio intermedio di verifica di apprendimento alla presenza del Direttore del Corso e della Commissione esaminatrice svolto anche per sezioni funzionali (8 candidati).

Ore 4

Modulo B ore 164 compresa verifica finale

Attività topografiche – Geomatica
 Aggiornamenti degli archivi e della cartografia catastale.
 Attività peritale di valutazioni immobiliari
 Consulenza tecnica – Mediazione e conciliazione
 Successioni e divisioni patrimoniali
 Amministrazione di beni e di patrimoni immobiliari

Durata minima
 docenze

- 17) Rilevazioni planoaltimetriche di aree con strumentazione tradizionale, determinazione di distanze e dati angolari.
 Calcolo e restituzione grafica con produzione di cartografia relativa.
 Metodi di rilievo. Calcolo delle coordinate.
 Caratteristiche degli strumenti di rilievo.

Possibilità di erogazione e-learning

Ore 8

Prova pratica di rilievo di un'area a forma irregolare con presenza di un fabbricato previa determinazione dei confini.

Ore 8

Calcolo e restituzione grafica di quanto rilevato. Calcolo della superficie. Planimetrie, curve di livello e profili longitudinali. Esame collettivo del prodotto cartografico del rilievo e del calcolo.

Ore 6

18) Determinazione di confini di area di proprietà pubblica e/o privata.

Procedure, ricerca dei dati cartografici e degli elementi probatori e di diritto delle titolarità. Apposizione di termini, verbali di accordi con le proprietà confinanti.

Determinazione delle coordinate dei punti.

Servitù, usi civici e diritti reali.

Possibilità di erogazione e-learning

Ore 8

Prova pratica in campagna, riconfinazione e stesura di relazione.

Ore 8

19) Sistemi di riferimento.

Strumentazioni e procedure per il rilievo satellitare.

Determinazione delle coordinate secondo le caratteristiche delle strumentazioni utilizzate.

Caratteristiche delle stazioni e delle apparecchiature.

Ore 8

Prova pratica di rilievo di un'area effettuata con strumentazione GNSS.

Ore 8

Trasformazione delle coordinate con esame collettivo dei risultati numerici conseguenti alle dovute verifiche e redazione dei relativi grafici.

Ore 4

20)

Elementi di diritto.

Il Codice civile.

La proprietà.

I contratti.

I diritti reali e diritti di godimento.

Le servitù.

Gli usi civici.

Distacchi e distanze.

I regolamenti edilizi.

Le norme igienico sanitarie.

Le barriere architettoniche.

Possibilità di erogazione e-learning

Ore 8

Prova pratica di redazione di un preliminare di acquisto/vendita di una unità immobiliare urbana.

Ore 4

21) Archivi e cartografia catastale.

Catasto terreni – catasto urbano.

L'aggiornamento e la variazione dei dati catastali.

Regole e procedure.

Il frazionamento, il tipo mappale ed il tipo particellare.

Lo standard Pregeo.

Possibilità di erogazione e-learning

Ore 8

Prova pratica in campagna, frazionamento di aree con dividenti interessanti una o più particelle o per tipo mappale.

Utilizzo di strumentazione tradizionale e/o di ricevitori GNSS.

Ore 8

Tipologia per approvazione automatica, casi particolari e trasmissione telematica.

Esame congiunto dei risultati della rilevazione in campagna.

Ore 6

22) Catasto edilizio urbano. Sezioni censuarie e unità tipo.

Categorie catastali (residenziali, ordinarie e speciali).

Titoli di proprietà. Diritti reali di godimento. Concetto di unità immobiliare.

La denuncia di nuovo fabbricato con suddivisione delle unità, beni comuni censibili e non censibili.

La procedura Docfa.

La variazione di consistenza ed il frazionamento di unità.

Regole e procedure da seguire, la notifica degli atti catastali e termini di impugnazione.

Il rilievo dell'unità immobiliare, la restituzione e la stesura della planimetria catastale.

Classificazione e determinazione della rendita.

Inoltro telematico del Docfa

Possibilità di erogazione e-learning

Ore 8

Prova pratica di rilievo di unità abitativa con redazione della planimetria catastale e compilazione Docfa e determinazione della rendita.

Simulazione di inoltro telematico.

Ore 6

23) Il mercato immobiliare.

Il processo di segmentazione.

Standard nazionali ed internazionali di valutazione.

I procedimenti di stima (confronto di mercato, dei costi, finanziario).

Il rapporto di valutazione.

Ore 8

Prova pratica di redazione di un rapporto di valutazione con il metodo del confronto di mercato di un immobile in garanzia delle esposizioni creditizie.

Ore 8

Prova pratica di redazione di una valutazione di un immobile speciale compreso in un mercato limitato.

Ore 4

Prova pratica di redazione di una valutazione di un immobile mediante il criterio finanziario (capitalizzazione diretta).

Ore 4

24) Denuncia di successione.

Individuazione e descrizione dell'asse ereditario e sua valutazione ai fini della divisione tra eredi.

Progetto di divisione di beni urbani e di terreni tra più eredi.

Determinazione delle quote di spettanze e degli eventuali conguagli.

Esempio pratico di denuncia di successione e di progetto divisionale.

Possibilità di erogazione e-learning

Ore 8

25) L'attività peritale.

Ruolo, compiti e responsabilità del geometra (CTU, ausiliario, consulente di parte, perito) nel processo civile (cognizione, cautelativo, esecutivo) e penale.

La relazione peritale.

Ruolo compiti e responsabilità dell'arbitro.

Il lodo arbitrale.

La perizia contrattuale.

Mediazione delegata, profili generali, compiti e attività del mediatore.

Casi di studio.

Possibilità di erogazione e-learning

Ore 8

26) Amministrazione di beni immobili.

Amministrazione di proprietà e di condominio. Ripartizione spese e tabelle millesimali.

Parti comuni, parti comuni in uso esclusivo, parti condominiali, impianti comuni.

Il regolamento di condominio.

L'assemblea di condominio, il bilancio annuale preventivo e consuntivo.

Redazione del verbale di assemblea.

L'amministratore: rappresentanze, attribuzioni, responsabilità ed obblighi.

Possibilità di erogazione e-learning

Ore 8

27) Regole per l'iscrizione all'Albo.

Il regolamento professionale.

Regole deontologiche e di comportamento.

Norme sul tirocinio e sulla formazione permanente.

I consigli di disciplina.

Le sanzioni disciplinari.

L'organizzazione e la gestione del Collegio Territoriale.

Il Consiglio Nazionale: compiti e regole.

Regole ed obblighi fiscali e previdenziali.

Standard di qualità delle prestazioni.

Rapporti con il committente.

Lettera d'incarico.

Possibilità di erogazione e-learning

Ore 6

28) Colloquio finale di verifica di quanto appreso alla presenza del

Direttore del Corso e della Commissione esaminatrice, svolto anche per sessioni funzionali singolarmente (8 candidati).

Assegnazione della valutazione complessiva.

Ore 4

LIBERE PROFESSIONI

Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri Laureati - Regolamento per la formazione professionale continua ai sensi del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, articolo 7.

(Delibera del Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati n. 6 del 22 luglio 2014)

Il Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati (Consiglio Nazionale) considerato quanto segue:

(1) al fine di garantire la qualità e l'efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell'utente e della collettività, e per conseguire l'obiettivo dello sviluppo professionale, ogni professionista ha l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale (D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, articolo 7, comma 1);

(2) il codice deontologico, approvato dal Consiglio Nazionale nella seduta del 3 aprile 2007 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 26 maggio 2007, n. 121, prevede, all'articolo 23, che l'iscritto deve "svolgere la prestazione professionale, per il cui espletamento è stato incaricato, nel rispetto dello standard di qualità stabilito dal CNGeGL..." e "mantenere costantemente aggiornata la propria preparazione professionale attraverso lo svolgimento e la frequenza delle attività di informazione, di formazione e di aggiornamento...";

(3) la direttiva Europea n. 2005/36/CE, recepita con Decreto Legislativo del 9 novembre 2007, n. 206, individua nella formazione e istruzione permanente lo strumento per mantenere prestazioni professionali sicure ed efficaci (vedi considerando 39 e articolo 22);

(4) il Decreto Legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 (G.U. n. 39 del 15.2.2013), in particolare art. 1 (oggetto) e 2 (Definizioni);

(5) la formazione assicura ai professionisti di ogni età e situazione occupazionale, in un'ottica di pari opportunità, condizioni che facilitano l'apprendimento permanente, al fine di evitare rischi di esclusione sociale e professionale;

Vista la delibera n. 8 del 28/4/2014 con cui è stato approvato lo schema di regolamento per la formazione continua;

Visto il parere favorevole espresso dal Signor Ministro della Giustizia il 19 giugno 2014, protocollo m_dg.GAB.19/06/2014.0021682.U, ai sensi del del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137 articolo 7, comma 3;

adotta il seguente regolamento per la formazione professionale continua

Articolo 1
(Definizioni)

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

Professione: attività, o insieme delle attività, riservate per espressa disposizione di legge o non riservate, il cui esercizio è consentito solo a seguito d'iscrizione in Ordini o in Collegi, subordinatamente al possesso di qualifiche professionali o all'accertamento delle specifiche professionalità (D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, articolo 1, comma 1, lettera a);

Professionista: soggetto iscritto all'Albo del Collegio;

Conoscenza: risultato dell'assimilazione di informazioni attraverso l'apprendimento; le conoscenze sono un insieme di fatti, principi, teorie e pratiche relative ad un settore di lavoro o di studio;

Competenza: comprovata capacità di utilizzare conoscenze, abilità e attitudini personali, sociali e/o metodologiche, per ottenere risultati misurabili;

Abilità: capacità di applicare conoscenze e di utilizzare know-how per portare a termine compiti e risolvere problemi;

Professionalità: caratteristica del professionista intesa come competenza qualificata e riconosciuta quale insieme di apparati teorici e normativi di riferimento, acquisita attraverso un processo di apprendimento prolungato e sistematico; capacità progettuali e pluralità di esperienze che si estrinsecano come pratica organizzativa e capacità realizzative distintive;

Modalità propedeutica: procedura che consente la possibilità di accedere al modulo o sezione successiva mediante superamento di un test auto-valutativo.

Articolo 2
(Obbligo formativo)

1. In attuazione delle disposizioni di cui al D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, articolo 7, il presente regolamento disciplina la formazione professionale continua degli iscritti all'Albo dei Geometri e Geometri Laureati ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento professionale.

2. Sono soggetti all'obbligo formativo tutti gli iscritti all'Albo, salvo quanto disposto all'articolo 13 del presente regolamento.

3. La violazione dell'obbligo di formazione continua costituisce illecito disciplinare ai sensi del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, articolo 7, comma 1.

Articolo 3
(Attività formativa)

1. Gli eventi formativi sono finalizzati a migliorare, aggiornare e/o trasmettere le conoscenze, le abilità e le competenze degli iscritti all'Albo, per esercitare l'attività con la professionalità necessaria a garantire i servizi da prestare alla committenza.

2. Costituiscono eventi formativi le seguenti attività:

- a) corsi di formazione e aggiornamento;
- b) corsi di formazione previsti da norme specifiche, nei quali possono essere previsti anche esami finali;
- c) corsi o esami universitari (di laurea, di specializzazione, di perfezionamento e di master);
- d) seminari, convegni e giornate di studio;
- e) visite tecniche e viaggi di studio;
- f) partecipazione alle commissioni per gli esami di Stato per l'esercizio della professione;
- g) relazioni o lezioni negli eventi formativi e nell'attività di supporto nell'attività didattica;
- h) pubblicazioni, articoli scientifici o tecnico-professionali, pubblicati su riviste a diffusione almeno provinciale;
- i) il rivestire il ruolo di professionista affidatario ai fini di un contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca di cui al Testo Unico, D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 167, articolo 5, (apprendistato);
- j) frequenza a corsi di alta formazione post secondaria compresa Istruzione Tecnica Superiore (ITS) nelle discipline tecnico scientifiche, di cui al successivo comma del presente articolo;
- k) il rivestire il ruolo di professionista affidatario ai sensi del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, articolo 6, comma 3 il cui tirocinante ha effettuato l'intero tirocinio professionale, con rilascio del prescritto certificato;
- l) attività di docenza.

3. Gli eventi formativi devono comprendere, anche disgiuntamente:

- a) le discipline tecnico-scientifiche inerenti l'attività professionale del geometra e geometra laureato;
- b) le norme di deontologia e ordinamento professionale;
- c) le altre discipline comunque funzionali all'esercizio della professione.

4. Per quanto attiene il comma 3, lettera a) del presente articolo, è possibile fare riferimento allo Standard di Qualità della professione del Geometra e Geometra Laureato approvato dal Consiglio Nazionale.

5. Il Consiglio Nazionale predispone il Sistema Informativo Nazionale sulla Formazione Continua (SINF) al fine di garantire uniformità e trasparenza, nonché la più ampia pubblicità a livello nazionale degli eventi formativi, compresi quelli organizzati da associazioni professionali e soggetti terzi.

6. Il Consiglio Nazionale può organizzare direttamente eventi formativi.

Articolo 4 (Attività formativa a distanza)

1. È ammessa la formazione a distanza (FAD), con modalità approvate dal CNGeGL, per gli eventi di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a), b), c) e d) del presente regolamento, a condizione che sia verificabile l'effettiva partecipazione dell'iscritto e l'acquisizione delle nozioni impartite.

2. E' previsto uno specifico sistema di "Formazione a Distanza Qualificata" (FAD-Q) nel caso in cui la modalità di erogazione rispetti tutte le seguenti prescrizioni:

a) la piattaforma formativa deve avere i requisiti minimi secondo le linee guida che saranno emanate dal Consiglio Nazionale;

b) i moduli formativi che compongono i corsi devono essere svolti dai discenti in modalità propedeutica, attraverso il superamento di appositi questionari di valutazione intermedi e finali;

c) ogni attività didattica erogata deve essere conservata su un apposito registro dati. Su richiesta del Consiglio Nazionale deve essere fornito il dettaglio delle attività formative condotte da ciascun discente.

Articolo 5 (Assolvimento obbligo formativo)

1. L'obbligo della formazione continua decorre dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello di iscrizione all'Albo.

2. Ogni iscritto sceglie liberamente gli eventi formativi da svolgere, in relazione alle preferenze personali nell'ambito di cui all'articolo 3 del presente regolamento.

3. Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo, ogni iscritto deve conseguire nel triennio almeno 60 (sessanta) CFP.

Articolo 6 (Credito formativo professionale e adempimento obbligo)

1. L'unità di misura della formazione continua è il credito formativo professionale (CFP).

2. Il CFP è connesso alla tipologia di evento formativo ed alla durata dello stesso così come previsto nella Tabella 1 di cui all'articolo 7 del presente regolamento.

Articolo 7 (Valutazione eventi formativi)

1. La valutazione degli eventi formativi di cui all'articolo 3, comma 2, del presente Regolamento è effettuata secondo i criteri riportati nella tabella che segue:

Tabella 1 Valutazione degli eventi formativi

	Evento Formativo	CFP	Limiti max triennali (CFP)
1	Corsi di formazione e aggiornamento (articolo 3, comma 2, lett a) e b)	1 CFP ogni ora	nessuno
2	Corsi di formazione e aggiornamento FAD (articolo 4, comma 1)	1 CFP ogni ora	nessuno
3	Esame nei corsi previsti da norme specifiche (articolo 3, comma 2, lett. b)	3 CFP	nessuno
4	Corsi o esami universitari (articolo 3, comma 2, lett.c)	8 CFP ogni 1 CFU	nessuno
5	Corsi di formazione post-secondari (articolo 3, comma 2, lett. j)	30 CFP	nessuno
6	Corsi di formazione e aggiornamento FAD-Q (articolo 4, comma 2)	2 CFP ogni ora	nessuno
7	Seminari, convegni, giornate di studio (articolo 3, comma 2, lett. d) (max 3 CFP per evento)	1 CFP ogni due ore	24 CFP
8	Visite tecniche e viaggi di studio (articolo 3, comma 2, lett. e) (max 3 CFP per evento)	1 CFP ogni due ore	12 CFP
9	Commissioni per gli esami di Stato (articolo 3, comma 2, lett. f)	6 CFP	12 CFP
10	Relazioni o lezioni in eventi formativi (articolo 3, comma 2, lett. g)	Fino a 3 CFP	18 CFP
11	Attività di docenza negli eventi formativi (articolo 3, comma 2, lett. l)	2 CFP ogni ora	30 CFP
12	Pubblicazioni, articoli scientifici o tecnico professionali (articolo 3, comma 2, lett. h)	Fino a 6 CFP	18 CFP
13	Attività affidatario (articolo 3, comma 2, lett. k)	10 CFP ogni Prat.	20 CFP
14	Attività affidatario (articolo 3, comma 2, lett. i)	10 CFP ogni Appr.	20 CFP

I criteri di valutazione, di cui alla tabella 1, sono aggiornati dal Consiglio Nazionale con apposita deliberazione.

2. Ai fini dell'attribuzione dei CFP, tutti gli eventi devono prevedere una percentuale minima di frequenza obbligatoria.

3. Il riconoscimento dei CFP matura nell'anno solare in cui si è concluso l'evento formativo.

Articolo 8 (Curriculum Professionale Certificato)

1. È istituito il Curriculum Professionale Certificato (CPC) sulla formazione professionale, consultabile on line, che può essere oggetto di divulgazione a terzi, in quanto trattasi di pubblicità informativa che risponde al solo interesse della collettività.

2. Il CPC contiene:

- gli eventi formativi svolti dal singolo iscritto conformemente al presente regolamento;
- la formazione e le esperienze maturate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento;
- le qualifiche professionali acquisite;
- i titoli professionali acquisiti.

Articolo 9

(Commissione nazionale formazione professionale continua)

1. La Commissione nazionale sulla formazione continua è nominata dal Consiglio Nazionale ed è composta da sette membri, compreso il Presidente del Consiglio Nazionale o suo delegato, che la presiede.

2. La Commissione dura in carica per la durata del Consiglio Nazionale e rimane in essere fino alla nomina della nuova Commissione.

3. I compiti della Commissione nazionale formazione professionale continua, sono i seguenti:

a) supportare il Consiglio Nazionale nelle attività di promozione, monitoraggio e coordinamento generale;

b) esaminare e istruire le richieste di autorizzazione da parte delle associazioni professionali e soggetti terzi ed esprimere motivato parere al Consiglio Nazionale;

c) certificare, su istanza dell'iscritto, la formazione e le esperienze maturate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento;

d) gestire il CPC attraverso il SINF;

e) svolgere, su mandato del Consiglio Nazionale, attività di vigilanza e di ispezione sugli eventi formativi;

f) predisporre e definire, ai fini dell'uniformità su tutto il territorio nazionale, un piano annuale dell'offerta formativa, individuando i programmi e le caratteristiche descritte nello standard di qualità, dei corsi di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), che saranno successivamente pubblicizzati sul SINF;

g) riconoscere e attribuire, su richiesta dei Collegi territoriali, i CFP per gli eventi formativi non previsti nell'articolo 3 del presente regolamento, comunque ritenuti tali per la professionalità dei contenuti;

h) riconoscere e attribuire, su richiesta del Consiglio Nazionale, i CFP per particolari e specifici eventi formativi, ritenuti tali per la professionalità dei contenuti dell'evento stesso, anche in deroga all'articolo 7, tabella 1, del presente regolamento;

4. I componenti della Commissione di cui al precedente comma 1 che, senza giustificato motivo, non partecipano a tre riunioni consecutive, decadono automaticamente dalla carica.

Articolo 10

(Autorizzazione delle associazioni degli iscritti e altri soggetti)

1. Ai sensi del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, articolo 7, comma 2, i corsi formativi possono essere organizzati da associazioni di iscritti e altri soggetti, ivi compresi Enti Pubblici.

2. La domanda di autorizzazione da parte di associazione di iscritti o di altri soggetti, ivi compresi Enti Pubblici, è compilata direttamente sul SINF e deve contenere, previa verifica del piano annuale dell'offerta formativa, per ogni corso:

a) caratteristiche, struttura, certificazione, del soggetto proponente;

b) titolo;

c) esauriente descrizione dei contenuti, con specifico riferimento agli obiettivi che si intendono raggiungere in merito alla conoscenza, qualità e abilità;

d) materiale didattico previsto;

e) durata;

f) modalità di svolgimento;

g) qualifica e curriculum dei docenti;

h) numero massimo dei discenti ammessi;

i) eventuali oneri a carico dei partecipanti;

j) modalità di verifica della rilevazione dei presenti;

k) durata minima di partecipazione ai fini del riconoscimento dei crediti;

l) specifiche tecniche per l'eventuale erogazione nella modalità FAD di cui all'articolo 4, comma 1 e FAD-Q di cui all'articolo 4, comma 2;

m) altre informazioni ritenute utili.

3. Il Consiglio Nazionale, acquisito il parere della Commissione nazionale formazione professionale continua, di cui all'articolo 9 del presente regolamento, esprime motivata proposta di delibera e la trasmette al Ministero vigilante, ai sensi del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, articolo 7, comma 2.

4. Acquisito il parere vincolante del Ministero vigilante, il Consiglio Nazionale delibera e comunica al richiedente l'autorizzazione allo svolgimento del corso, o il diniego.

5. Il Consiglio Nazionale può stipulare con associazioni di iscritti o Enti pubblici specifiche convenzioni, volte a semplificare le procedure di autorizzazione e programmare gli eventi formativi, promossi dai predetti soggetti, in un periodo di tempo prestabilito, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 7, comma 5, del D.P.R. n. 137 del 2012.

Articolo 11

(Compiti e attribuzioni del Consiglio Nazionale)

1. Il Consiglio Nazionale indirizza e coordina lo svolgimento della formazione continua a livello nazionale, in particolare:

a) nomina la Commissione formazione professionale continua di cui all'articolo 9 del presente regolamento;

b) definisce lo standard di qualità della categoria professionale;

c) definisce il sistema di qualificazione delle competenze degli iscritti (articolo 8, comma 2, lettera c);

d) istituisce e gestisce il SINF, di cui all'articolo 3, comma 5 del presente regolamento;

e) autorizza, previo parere vincolante del Ministero vigilante, i soggetti indicati dall'articolo 7, comma 2, del D.P.R. n. 137 del 2012;

f) pubblica sull'Albo Unico, di cui al D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, articolo 3, i CPC degli iscritti;

g) definisce e stipula convenzioni con le Università, ai sensi del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, articolo 7, comma 4, ai fini del riconoscimento reciproco dei crediti formativi professionali e universitari;

h) approva regolamenti comuni, previo parere favorevole dei Ministeri vigilanti, per individuare crediti formativi professionali interdisciplinari, stabilendone il loro valore, ai sensi del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, articolo 7, comma 4;

i) organizza direttamente eventi formativi, anche in cooperazione o convenzione con altri soggetti;

j) emana le linee guida in merito ai requisiti minimi per lo svolgimento dei corsi con modalità FAD-Q, come previsto dall'articolo 4, comma 2, lett. a) del presente regolamento;

k) emana delibere di attuazione, coordinamento e indirizzo che definiscono modalità, contenuti e procedure di svolgimento delle attività di formazione professionale continua;

l) esamina, ai fini del recepimento, le proposte dei Collegi territoriali, di cui all'articolo 12, comma 1, lett. b).

Articolo 12

(Compiti e attribuzioni ai Collegi territoriali)

1. I Collegi territoriali, a norma del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, articolo 7:

a) organizzano le attività formative di cui all'articolo 3, comma 2 del presente regolamento, lettere a), b), d), ed e);

b) propongono l'organizzazione, per specifiche e motivate esigenze, al Consiglio Nazionale di corsi di formazione e aggiornamento (articolo 3, comma 2, lettera a e b) non previsti nel piano annuale di formazione;

c) attribuiscono i CFP sul SINF, per gli eventi previsti alle lettere a), b), d), e) ed f), dell'articolo 3 del presente regolamento;

d) attribuiscono i CFP sul SINF, a richiesta dell'iscritto, per gli eventi previsti alle lettere c), g), h), i), j), k), dell'articolo 3 del presente regolamento;

e) valutano, su richiesta dell'interessato, gli eventi formativi non previsti nell'articolo 3 del presente regolamento, comunque ritenuti tali per la professionalità dei contenuti, e propongono alla Commissione il riconoscimento ai fini dell'attribuzione dei CFP;

f) attribuiscono, su richiesta dell'interessato, i CFP per eventi formativi riguardanti corsi previsti da specifiche normative;

g) verificano e controllano, mediante il SINF, l'assolvimento triennale dell'obbligo formativo dell'iscritto; nell'ipotesi di inadempimento, sentito prima l'iscritto, se del caso, comunicano l'inosservanza al Consiglio di disciplina;

h) deliberano in ordine alle richieste di cui al successivo articolo 13;

i) certificano, a domanda, l'assolvimento dell'obbligo formativo dell'iscritto;

j) rendono note le informazioni essenziali relative all'assolvimento dell'obbligo formativo;

k) possono istituire forme incentivanti o premianti per gli iscritti che abbiano svolto la formazione professionale continua oltre i limiti dei crediti formativi professionali stabiliti dal presente regolamento;

l) attribuiscono, su richiesta dell'interessato, i crediti formativi professionali interdisciplinari ai sensi del D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137, articolo 7, comma 4;

m) registrano sul SINF i crediti formativi degli eventi organizzati sul proprio territorio dai soggetti di cui all'articolo 10 del presente regolamento;

n) svolgono attività di vigilanza e ispezione sugli eventi formativi organizzati da associazioni di iscritti e soggetti terzi.

2. I Collegi territoriali possono istituire commissioni per lo svolgimento delle attività attribuite agli stessi, previste dal presente articolo.

3. I Collegi territoriali sono autorizzati ad accedere al SINF secondo le procedure previste dal Consiglio Nazionale;

4. Gli eventi formativi, organizzati dai Collegi, territorialmente competenti, possono essere realizzati anche in cooperazione o convenzione con altri soggetti, ai sensi del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, articolo 7, comma 5.

Articolo 13 (Deroghe)

1. Il Consiglio del Collegio territoriale, su domanda dell'interessato, può esonerare con delibera, anche parzialmente, l'iscritto dallo svolgimento dell'attività formativa nei seguenti casi:

a) maternità/paternità, sino ad un anno;

b) grave malattia o infortunio;

c) servizio militare volontario o servizio civile;

d) altri casi di documentato impedimento, derivante da accertate cause oggettive e di forza maggiore;

e) comprovato assolvimento dell'obbligo di formazione continua, svolto regolarmente in quanto iscritto anche ad altro Ordine/Collegio;

All'esonero temporaneo, di cui ai precedenti punti a), b), c), d), consegue la riduzione del totale dei crediti formativi da acquisire nel corso del triennio, proporzionalmente alla durata dell'esonero.

2. Il CNGeGL, su proposta del Collegio territoriale, può disporre l'esonero temporaneo dell'obbligo formativo per gli iscritti che ricoprono ruoli di rilevante interesse pubblico e di comprovata valenza formativa e professionale.

Articolo 14 (Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2015.

2. Il presente regolamento può essere soggetto a revisione secondo quanto previsto dal D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, articolo 7, comma 3.

3. Con l'entrata in vigore, il presente regolamento sostituisce a tutti gli effetti quello approvato dal Consiglio Nazionale con delibera in data 10 novembre 2009 e s.m.i.